

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1520 del 24/03/2023
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE, IGIENICO E ASSIMILATI E CONSUMO UMANO COMUNE: BOLOGNA (BO) TITOLARE: GRANAROLO SPA CODICE PRATICA N. BO00A0648//15RN02
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1553 del 23/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventiquattro MARZO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE, IGIENICO E ASSIMILATI E CONSUMO UMANO

COMUNE: BOLOGNA (BO)

TITOLARE: GRANAROLO SPA

CODICE PRATICA N. BO00A0648//15RN02

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitan (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle

istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la Determinazione n.5108 del 18/04/2012 dell'ex Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia Romagna (procedimento BO00A0648/12VR01), con la quale è stata **rilasciata** alla ditta GRANAROLO SPA, C.F.: 01660360601, la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee, con scadenza al 31/12/2015:

- mediante tre pozzi, multifalda, ubicati in Via di Cadriano 27/2 del comune di Bologna, sui terreni di proprietà individuati nel catasto terreni del medesimo comune al Foglio 84, mappali 91 sub 9L (Pozzo Nuovo, profondo 395)m); 91 sub 9D (Pozzo CED, profondo 450,63 m); 1R (Pozzo pastorizzato, profondo 330 m);

- con una portata massima di 18,27 l/s dal Pozzo Nuovo, 18,00 l/s dal Pozzo Pastorizzato e di 26,5 l/s dal Pozzo Ced, secondo un sistema di prelievo che prevede una portata massima complessiva simultanea di 44,77 l/s per un volume massimo complessivo di 600.000 mc/anno;

- ad uso industriale a servizio del ciclo di produzione/trasformazione alimentare di latte;
- preso atto che la diminuzione di prelievo fino a 600.000 mc/a dai precedenti 890.485 concessi con con Determinazione n.1221 del 11/02/2010 è stata resa possibile dall'attivazione di una fornitura idrica dall'acquedotto pubblico del Servizio Idrico Integrato del comune di Bologna;
- con restituzione dei reflui industriali previa depurazione e dopo i possibili riusi nel medesimo ciclo, nel corpo idrico superficiale denominato scolo Calamosco, appartenente alla rete del Consorzio della Bonifica Renana, secondo le modalità stabilite dal provvedimento di autorizzazione allo scarico della Provincia di Bologna, di cui al PG 127792 del 27/03/2008;
- con obbligo di trasmissione ogni anno di una Relazione tecnica che descrive lo schema delle fonti di approvvigionamento idrico, dei prelievi e dei consumi effettuati nell'anno precedente per ogni singola fase di utilizzo nel sito industriale;
- con obbligo entro la scadenza della concessione:
 - a) di provvedere alla realizzazione di quegli interventi alla rete idrica che consentono il riuso dei reflui industriali depurati nelle fasi del ciclo produttivo che non necessitano di acque potabili e che, a regime, dovrebbero comportare una riduzione di prelievo dai pozzi fino al volume stimato di circa 130.000 mc./anno di risorsa;
 - b) analogamente, di sostituire con i reflui industriali depurati anche tutta l'acqua approvvigionata dall'acquedotto civile ed utilizzata nel ciclo industriale nelle fasi che non necessitano di acque potabili, compresi gli impieghi per il funzionamento del depuratore ed, eventualmente, della rete antincendio;
 - c) di sostituire almeno uno dei pozzi aziendali, per consentire il passaggio graduale dello sfruttamento delle acque sotterranee dagli acquiferi profondi a quelli più superficiali; e di prevedere la sostituzione degli altri due nell'ulteriore, eventuale, periodo di concessione;

vista l'**istanza** assunta agli atti di Regione Emilia Romagna al Prot. n. PG/2015/726716 del 05/10/2015 con la quale il concessionario ha chiesto **il rinnovo della concessione** comunicando la previsione di dismissione del pozzo CED e di un suo eventuale allestimento a piezometro (procedimento B000A0648/15RN02);

preso atto della nota agli atti con PG/2016/64842 del 04/02/2016, con la quale il concessionario ha comunicato la cessazione del prelievo dal pozzo CED in data dicembre 2014 e la sua dismissione in data 29/12/2015, mediante rimozione di tutti i dispositivi di prelievo (pompe di prelievo e relativi cavi elettrici di alimentazione) e messa in sicurezza con chiusura della bocca pozzo con piastra flangiata;

viste le relazioni di bilancio idrico annuali inviate dal concessionario e la nota Prot. n. PG/2022/32551 del 23/02/2023, con la quale, il concessionario ha comunicato l'aggiornamento dell'esercizio della concessione; da cui si desume in sintesi:

- Nuovi fabbisogni idrici: in relazione alla chiusura del pozzo CED, in relazione del nuovo assetto produttivo, si conferma la necessità di un prelievo massimo di **600.000 mc/anno** con una portata media di 21,8 l/s, una portata massima di 18,27 l/s dal Pozzo Nuovo e 18,0 l/s dal Pozzo Pastorizzato secondo un sistema di prelievo che prevede una portata massima complessiva simultanea di **25,39 l/s**. **I volumi di acqua prelevata dai pozzi nel periodo 2017-2022 si attestano tra 540.000 e 595.000 mc/a;**

- modalità di utilizzo: l'acqua derivata dai pozzi all'interno del sito industriale di Granarolo Spa viene utilizzata, previa potabilizzazione, per:

- ✓ lavaggi degli impianti e dei locali di lavoro (pastorizzato e caseificio);
- ✓ materia prima per il liquido di governo delle mozzarelle (caseificio);
- ✓ servizi igienici e spogliatoi dei reparti produttivi (pastorizzato e caseificio);
- ✓ reintegro torri evaporative,

al netto delle integrazioni di acqua di acquedotto, i cui volumi nel periodo 2017-2022 si attestano tra circa 100.000 e 270.000 mc/a;

- modalità di recupero e riutilizzi dei reflui: dopo gli utilizzi le acque (sia dei pozzi, sia di acquedotto), al netto delle uscite/perdite definitive dal sistema di produzione, sono tutte recuperate nell'impianto di depurazione. I volumi dei reflui in uscita dall'impianto di depurazione nel periodo 2017-2022 si attestano tra circa 515.000 e 885.00 mc/a. Essendo Granarolo una industria alimentare non è concesso il recupero dei reflui per acque di processo/lavaggio che possono venire a diretto contatto con

impianti che trattano prodotti alimentari. Per tale motivo, l'unica possibilità di riutilizzo delle acque reflue è l'impiego come acqua di raffreddamento delle torri evaporative. **Nel periodo 2017-2022 circa il 4% dei reflui depurati su quelli totali (che corrispondono a circa 30.000 mc/a medi) è stato riutilizzato;** un'altra piccola aliquota viene riutilizzata come acqua di processo nel depuratore. Tutto il resto finisce in corpo idrico superficiale i cui volumi nel periodo 2017-2022 si attestano tra circa 484.000 e 862.000 mc/a;

- modalità di risparmio idrico: si sono installati sistemi per il recupero delle acque di osmosi e del risciacquo del processo di sanifica dei tappi. Inoltre, sono stati inseriti dei temporizzatori sui rubinetti presenti agli scarichi del latte per evitare inutile consumo da parte degli autisti. Questi interventi, terminati nel 2022, avranno un risparmio stimato di 31.200 mc/anno;

- planimetrie catastali pozzi: il pozzo Nuovo è indicato nel Foglio 84 particella 91 lettera L; mentre il pozzo Pastorizzato si trova nel foglio 84 particella 1 lettera R;

preso atto, pertanto, che, dall'aggiornamento presentato:

- le acque dei pozzi sono utilizzate oltre che per uso industriale (acque di processo come materia prima; lavaggio impianti e reintegro torri evaporative) anche per uso igienico e assimilati (alimentazione servizi igienici e spogliatoi dei reparti produttivi) e per uso consumo umano (produzione alimentare e alimentazione servizi igienici e spogliatoi dei reparti produttivi);

- per gli usi industriali di produzione alimentare e per l'alimentazione dei servizi igienici con acqua di pozzo la ditta è in possesso di Dichiarazione di conformità all'uso consumo umano dell'Azienda Usl di Bologna del 20/02/2023 (allegata agli atti);

- la percentuale media annuale di riutilizzo dei reflui depurati nel periodo 2017-2022 è di circa il 4% sul totale delle acque depurate;

- dalle azioni di riutilizzo dei reflui depurati nonché di risparmio idrico non sono scaturite conseguenti richieste di diminuzione dei volumi di prelievo concessi; bensì una diminuzione dei volumi di approvvigionamento da acquedotto pubblico;

- non si è ancora provveduto alla sostituzione di almeno uno dei pozzi aziendali, per consentire il passaggio graduale

dello sfruttamento delle acque sotterranee dagli acquiferi profondi a quelli più superficiali; bensì alla riduzione del numero dei pozzi di prelievo con conseguente diminuzione di portata massima complessiva simultanea da 44,7 a 25,39 l/s;

preso atto che per quanto riguarda l'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali, essa è ricompresa nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'azienda Granarolo S.p.A con atto della Provincia di Bologna P.G. n° 111825 del 29/06/2011 e ss.mm.ii., per la quale è in corso il procedimento di Riesame con valenza anche di rinnovo dell'autorizzazione;

considerato che l'istanza di concessione di acque pubbliche è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione previsto dall'art. 27 del RR 41/2001;

considerato che la derivazione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

verificato che l'ubicazione del pozzo Nuovo, Foglio 84 particella 91 lettera L, ricade nel punto di coordinate UTM RER X:689820 e Y:933681; che l'ubicazione del pozzo Pastorizzato, foglio 84 particella 1 lettera R, ricade nel punto di coordinate UTM RER X:690011 e Y:934004;

verificato che, ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale (PdG) per il corpo idrico d'interesse, :

1. ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 e della DGR n. 2293/2021, la derivazione interessa:

- fino alla profondità di circa 139 m, il corpo idrico sotterraneo **Conoide Savena - confinato superiore**, codice 0462ER DQ2 CCS, caratterizzato nel punto di derivazione da: soggiacenza piezometrica media compresa tra 15 e 10 m di profondità (2010-2012) e trend positivo (2002-2019);

- oltre la profondità di circa 49 m, il corpo idrico sotterraneo **Pianura Alluvionale - confinato inferiore**, codice 2700ER DQ2 PACI, caratterizzato nel punto di derivazione da: soggiacenza piezometrica media compresa tra 40 e 35 m di profondità (2010-2012) e trend positivo (2002-2019), con configurazione della tavola piezometrica a forma di semicono di depressione.

Tali corpi idrici sono entrambi caratterizzati da: stato quantitativo *Buono* e assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo, con impatti di tipo *Piez* nel corpo idrico inferiore, ovvero di abbassamento dei livelli piezometrici per presenza di prelievi eccessivi; da subsidenza in miglioramento con valori di abbassamento del suolo passati da -20/-17,5 mm/a nel periodo 2006-2011 a -5,0/-2,5/0 nel periodo 2011-2016;

2. ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", **la derivazione:**

- **non comporta un rischio ambientale per il corpo idrico Conoide Savena - confinato superiore**, per impatto *moderato* e criticità *bassa*;

- **comporta un rischio ambientale per il corpo idrico Pianura Alluvionale - confinato inferiore**, per impatto *moderato* e criticità *elevata*, ma, trattandosi, di un rinnovo di un prelievo esistente, è comunque compatibile con gli obiettivi di pianificazione fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia;

dato atto che la ditta concessionaria, per quanto riguarda i consumi idrici e l'applicazione delle migliori tecnologie di risparmio idrico, è sottoposta a regime autorizzativo AIA e, pertanto, persegue/rispetta gli obiettivi fissati nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con atto della Provincia di Bologna P.G. n° 111825 del 29/06/2011 e ss.mm.ii., per la quale è in corso il procedimento di Riesame con valenza anche di rinnovo dell'autorizzazione;

ritenuto che, essendo il corpo idrico *Pianura Alluvionale - confinato inferiore*:

- oggetto della maggior parte del prelievo esercitato dai due pozzi multifalda; nonché degli stessi pozzi che alimentano l'acquedotto pubblico;

- in condizioni piezometriche di criticità elevata e soggetto a impatti di tipo *Piez*,

sia opportuno:

- continuare il monitoraggio dei volumi annuali di prelievo;

- introdurre il monitoraggio piezometrico in continuo delle falde attraverso il pozzo CED dismesso e utilizzabile a piezometro;

- prescrivere entro il termine del nuovo periodo di concessione la sostituzione di almeno uno dei pozzi, con uno o più pozzi in grado di sfruttare il corpo idrico superiore che si trova in migliori condizioni piezometriche, in coerenza con quanto già previsto nella concessione da rinnovare; a meno di assenza di acquiferi produttivi per le portate di fabbisogno, da verificare in sede di autorizzazione alla ricerca e alla perforazione;

- prevedere in caso di ristrutturazione/ampliamenti dei locali produttivi, l'alimentazione dei servizi igienici con i reflui depurati per quegli usi che non necessitano del requisito di conformità all'uso consumo umano (sciacquoni vasi sanitari/orinatoio);

- standardizzare la gestione di utilizzo della risorsa idrica in modo da uniformare il tasso medio annuale di riutilizzo dei reflui depurati su quelli totali verso i valori massimi del periodo analizzato 2017-2022 pari al 7,46%;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti e delle verifiche di compatibilità ambientale eseguite, nulla osta al rilascio del rinnovo di concessione, alle condizioni indicate nel presente atto, tra cui, in particolare, quelle di:

- prelevare l'acqua dai pozzi con una portata massima di 18,27 l/s dal Pozzo Nuovo e 18,0 l/s dal Pozzo Pastorizzato per una portata massima complessiva simultanea di **25,39 l/s** e per complessivi **600.000 mc/a**, ad usi: industriale (acque di processo come materia prima; lavaggio impianti e reintegro torri evaporative); igienico e assimilati (alimentazione servizi igienici e spogliatoi dei reparti produttivi) e consumo umano (produzione alimentare e alimentazione servizi igienici e spogliatoi dei reparti produttivi);

- continuare il monitoraggio dei volumi di prelievo con descrizione dello schema delle fonti di approvvigionamento idrico, dei prelievi e dei consumi effettuati nell'anno precedente per ogni singola fase di utilizzo;

- sottoporre i corpi idrici di prelievo a monitoraggio piezometrico in continuo attraverso il pozzo CED dismesso e utilizzabile a piezometro;

- prescrivere entro il nuovo periodo di concessione la sostituzione di almeno uno dei pozzi, con uno o più pozzi in grado di sfruttare il corpo idrico superiore che si trova in migliori condizioni piezometriche; a meno di assenza di acquiferi produttivi per le portate di fabbisogno, da verificare in sede di autorizzazione alla ricerca e alla perforazione;

- verificare, in caso di ristrutturazione/ampliamenti del sito industriale, la fattibilità, in termini di costi/benefici da condividere preliminarmente con l'amministrazione, dell'alimentazione dei servizi igienici con i reflui depurati per quegli usi che non necessitano del requisito di conformità all'uso consumo umano (sciacquoni vasi sanitari/orinatoio);

- standardizzare/migliorare la gestione di utilizzo della risorsa idrica (pozzi + acquedotto) in modo da stabilizzare il valore del tasso medio annuale di riutilizzo dei reflui depurati del periodo analizzato 2017-2022, pari al 4% di quelli totali, verso i valori massimi raggiunti nel 2019 pari al 7,46%;

considerato che gli usi plurimi di acque pubbliche richiesti per: il sistema di produzione/trasformazione di latte e derivati; l'alimentazione di servizi igienici dei locali produttivi, sono assimilati, rispettivamente, a quelli: *industriale; consumo umano e igienico e assimilati*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. c), lettera b) e lettera f) della LR n.3/1999, come precisati dalle DGR citate in premessa;

considerato che, ai sensi dell'art.20 del RR 41/01, in caso di usi plurimi effettuati da una unica opera di prelievo, si applica il canone più elevato quando la risorsa concessa non è quantificabile per tipologia d'uso; e che nella fattispecie il canone più elevato è quello ad uso *industriale*;

verificato che il concessionario è in regola con il versamento dei canoni annuali pregressi fino al 2022;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 87,00;

- del canone per l'annualità 2023 pari ad un importo di € 3577,39;

- del deposito cauzionale pari ad un importo di € 4186,98 (già versato in riferimento alle pratiche B000A0648 e B000A0648/12VR01);

vista la nota assunta agli atti al Prot. n. PG/2023/44683 del 13/03/2023 con la quale il concessionario ha richiesto di firmare il Disciplinare di concessione mediante il suo Procuratore Speciale Daniele Cavina;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2023/46281 del 15/03/2023 e PG/2023/50505 del 22/03/2023;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come da documentazione agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta Ditta Granarolo SpA, C.F.: 01660360601, con sede legale in Via Cadriano, 27/2 del comune di Bologna, **il rinnovo della concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee** assentita con Determina n.5108 del 18/04/2012, alle seguenti condizioni:

a) mediante due pozzi denominati Pozzo Nuovo e Pozzo Pastorizzato, ubicati sui terreni censiti al catasto terreni del comune di Bologna, al Foglio 84, rispettivamente: particella 91 lettera L; particella 1 lettera R;

b) con una portata massima di 18,27 l/s dal Pozzo Nuovo e 18,0 l/s dal Pozzo Pastorizzato per una portata massima complessiva simultanea di **25,39 l/s** e per complessivi **600.000 mc/a**, ad uso industriale; igienico e assimilati e consumo umano;

c) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

d) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2032**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di

pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) **di stabilire** che il **canone annuale 2023** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 3577,39**, importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2023, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2023, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione** o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., **è già stata versata a garanzia** della concessione preferenziale riconosciuta con determina n. 6129 del 16/05/2007 e a garanzia della concessione rilasciata con Determina n. 1221/2010 (procedimento BO00A0648/12VR01), con importi rispettivamente di: € 1839,50 e di € 2160,38, per un totale complessivo, parziale di € 3999,58; e, di € 187,12, per un totale complessivo totale di 4186,98; importi versati a favore di "Regione Emilia-Romagna";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di **notificare la presente concessione** a:

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna - Dipartimento Sanità pubblica - Igiene Alimenti e Nutrizione,
- ARPAE AAC Metropolitana - Unità Unità Autorizzazioni complesse e Valutazioni ambientali,
per i relativi aspetti di competenza;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

13) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta Granarolo SpA, C.F.: 01660360601 (pratica B000A0648/15RN02)

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene:

- fino alla profondità di circa 139 m, dal corpo idrico sotterraneo **Conoide Savena - confinato superiore**, codice 0462ER DQ2 CCS);

- oltre la profondità di circa 49 m, dal corpo idrico sotterraneo **Pianura Alluvionale - confinato inferiore**, codice 2700ER DQ2 PACI,

mediante due pozzi denominati **Pozzo Nuovo** e **Pozzo Pastorizzato**, ubicati sui terreni censiti al catasto terreni del comune di Bologna, al Foglio 84, rispettivamente: particella 91 lettera L; particella 1 lettera R, nei punti di coordinate UTM RER X:689820 e Y:933681; X:690011 e Y:934004, così come indicati nella planimetria catastale agli atti;

B) Il Pozzo Nuovo è profondo **395 m** ed è costituito da una colonna di captazione in tubi zincati di diametro: 355 mm fino alla profondità di 100,55 m dal piano campagna e di diametro: 273 mm fino a 395 m; equipaggiato con due elettropompe sommerse di 18 KW di potenza, installate alla profondità di 100 m dal p.c., una delle quali tenuta di scorta. **Il pozzo è multi-falda e ha 11 tratti filtranti** da p.c. (m): da 116,70 a 117,70; da 119,50 a 122,0; da 157,0 a 157,80; da 159,20 a 159,70; da 160,65 a 161,35; da 171,70 a 173,20; da 182,70 a 183,20; da 227,10 a 228,60; da 329,60 a 331,10; da 374,0 a 377,0; da 379,50 a 384,00;

Il Pozzo Pastorizzato è profondo **338 m** ed è costituito da una colonna di captazione in tubi in ferro saldati bituminati di diametro: 355 mm fino alla profondità di 120,25 m dal piano campagna e di diametro: 273 mm f30 KW di potenza, installata alla profondità di 105 m dal p.c.. **Il pozzo è multi-falda e ha 9 tratti filtranti** da p.c. (m): da 122,0 a 123,0; da 125,50 a 128,50; da 179,20 a 182,80; da 186,0 a 186,70; da 251,50 a 252,50; da 274,0 a 275,00; da 301,0 a 303,50; da 320,70 a 322,20

C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 18,27 l/s dal Pozzo Nuovo e 18,0 l/s dal Pozzo Pastorizzato per una portata massima complessiva simultanea di **25,39 l/s** e per complessivi **600.000 mc/a**;

D) l'acqua di pozzo è utilizzata previa potabilizzazione (come da Dichiarazione di conformità all'uso consumo umano dell'Azienda Usl di Bologna del 20/02/2023, agli atti con Prot. n. PG/2022/32551 del 23/02/2023) per:

- ✓ reintegro torri evaporative,
- ✓ lavaggi degli impianti e dei locali di lavoro (pastorizzato e caseificio);
- ✓ materia prima per il liquido di governo delle mozzarelle (caseificio);
- ✓ servizi igienici e spogliatoi dei reparti produttivi (pastorizzato e caseificio),

al netto delle integrazioni di acqua di acquedotto pubblico.

Tali usi sono assimilati, rispettivamente, a quelli: *industriale* (acque di processo come materia prima; lavaggio impianti/locali e reintegro torri evaporative); *consumo umano* (produzione alimentare e alimentazione servizi igienici e spogliatoi dei reparti produttivi) e *igienico e assimilati* (servizi igienici e spogliatoi dei reparti produttivi), ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. c), lettera b) e lettera f) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa.

E) dopo gli utilizzi le acque (sia dei pozzi, sia di acquedotto), al netto delle uscite/perdite definitive dal sistema produttivo, sono tutte recuperate nell'impianto di depurazione e riutilizzate con un tasso medio del 4% sul totale depurato, sostanzialmente, per il reintegro delle torri evaporative e per una quota marginale nel processo di depurazione. Tutto il resto finisce nel corpo idrico superficiale denominato scolo Calamosco, appartenente alla rete del Consorzio della Bonifica Renana, secondo le modalità stabilite dal provvedimento di autorizzazione allo scarico della Provincia di Bologna, di cui al PG 127792 del 27/03/2008 e di Autorizzazione Integrata Ambientale P.G. n° 111825 del 29/06/2011 e ss.mm.ii..

Art. 2 **Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi

di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario deve:

- continuare il monitoraggio annuale dei volumi di prelievo di tutte le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate (pozzi ed acquedotto) nel sistema di produzione, per ogni singola fase di utilizzo e complessivo, e quello dei volumi di recupero, depurazione, riutilizzo e scarico; nonché il monitoraggio del tasso medio annuale di riutilizzo dei reflui depurati sul totale depurato;
- sottoporre i corpi idrici di prelievo a monitoraggio piezometrico in continuo attraverso l'installazione di idoneo dispositivo nel pozzo CED dismesso e utilizzabile a piezometro;
- sostituire entro il nuovo periodo di concessione almeno uno dei pozzi con uno o più pozzi in grado di sfruttare il corpo idrico superiore; a meno di assenza di acquiferi produttivi per le portate di fabbisogno, da verificare in sede di autorizzazione alla ricerca e alla perforazione;
- trasmettere all'amministrazione **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di monitoraggio, una Relazione Tecnica contenente tutti i dati rilevati, (con i dati grezzi riportati tramite foglio elettronico editabile) e la loro descrizione e analisi sotto forma di tabelle, diagrammi di flusso e sezioni tempo/parametro, esplicative.
- verificare, in caso di ristrutturazione/ampliamenti del sito industriale, la fattibilità, in termini di costi/benefici da condividere preliminarmente con l'amministrazione, dell'alimentazione dei servizi igienici con i reflui depurati per quegli usi che non necessitano del requisito di conformità all'uso consumo umano (sciacquoni vasi sanitari/orinatoio);
- standardizzare/migliorare la gestione di utilizzo della risorsa idrica (pozzi + acquedotto) in modo da stabilizzare

il valore del tasso medio annuale di riutilizzo dei reflui depurati del periodo analizzato 2017-2022, pari al 4% di quelli totali, verso i valori massimi raggiunti nel 2019 pari al 7,46%.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2032, ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7 Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.8 Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9 Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista

dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.